

DEMATERIALIZZAZIONE PRESCRIZIONI MEDICHE

SARS- CoV-2: DPC

A partire dal pomeriggio del 24 marzo 2020 è possibile procedere alla dispensazione dei medicinali in regime di Distribuzione per Conto (DPC) prescritti attraverso la ricetta dematerializzata:

- resta ferma la possibilità di procedere alla spedizione delle ricette SSN
- il sistema SAC indica se la ricetta dematerializzata contiene medicinali in DPC
- le eventuali prescrizioni DPC su dematerializzata (presentata dall'assistito in farmacia anche con gli strumenti individuati dall'Ordinanza della Protezione Civile) dovranno essere operativamente gestite come di seguito riportato:
 - ✓ **acquisizione del promemoria** cartaceo direttamente dall'assistito o stampa del promemoria stesso contenente medicinali in DPC acquisito tramite inserimento nel gestionale della farmacia dell'NRE e del codice fiscale forniti dall'assistito
 - ✓ **inserimento dei codici NRE sulla piattaforma GopenDPC** per la prenotazione dei medicinali DPC prescritti
 - ✓ **chiusura della ricetta DPC solo su GopenDPC** (non sul SAC), che provvederà a raccordarsi automaticamente con il SAC
 - ✓ **contabilizzazione e rendicontazione con le consuete modalità.**

Non è possibile gestire eventuali prescrizioni dematerializzate “miste” DPC/convenzionata: in tali situazioni, l'assistito dovrà scegliere se utilizzare le prescrizioni per la DPC o la convenzionata e farsi rilasciare un'ulteriore prescrizione per l'altra modalità distributiva.

Prescrizione fuori regione

Eventuali ricette dematerializzate DPC extraregionali potranno essere gestite applicando gli elenchi e le regole vigenti in Piemonte.

Pertanto, il sistema SAC accetterà anche le ricette dematerializzate con la prescrizione di medicinali da dispensare in regime di Distribuzione per Conto (DPC) provenienti da altre Regioni **facendo riferimento all'elenco dei medicinali DPC vigente in Regione Piemonte.**

In senso opposto, eventuali medicinali in convenzionata in altre regioni ma in DPC in Piemonte saranno dispensati in regime DPC.

SARS-CoV-2: estensione validità ricette limitative

L'art. 8 del DL 18 Maggio 2020 n°34 ha esteso di ulteriori 30 giorni (portandola quindi a 60 giorni) la validità delle ricette SSN relative ai medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o a Registro di Monitoraggio, distribuiti sia in DPC che in assistenza convenzionata.

Si tratta di medicinali che non possono essere prescritti né dai medici di medicina generale (MMG) né dai pediatri di libera scelta (PLS).

Per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità della ricetta è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza: in tale fattispecie, quindi, la validità della ricetta sale a 90 giorni dalla data di prescrizione.

Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali in questione, effettuate dal 19 maggio 2020, ferma restando la validità di 60 giorni, la ricetta può contenere fino a 6 pezzi necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni, che diventano 6 mesi per i soggetti affetti da patologia cronica certificata dall'apposito codice di esenzione.

Rocco Group
2000-2001



...Risultano **pertanto prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E** della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del menzionato DPR n. 309 del 1990 e s.m.i., non contemplati nel citato decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 in quanto **prescrivibili con la ricetta per il Servizio sanitario nazionale** di cui al DM 17 marzo 2008...

...anche le ricette per le **prescrizioni di tali medicinali - inclusi nell'allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**)**, in quanto usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore – **possono essere dematerializzate**. Restano **escluse** dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizioni di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con **indicazioni diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco**. Pertanto sono escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di **metadone**...



*Ministero dell'Economia e
delle Finanze*



Ministero della Salute

Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI (via PEC)

OGGETTO: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata – Ulteriori chiarimenti alla nota congiunta Ministero economia e finanza e Ministero della salute 0005351-14/05/2020-DGSISS-MDS-P

A seguito della diffusione della nota in oggetto, sono giunte alcune segnalazioni e richieste di chiarimento relative ai medicinali della sezione A della tabella dei medicinali, di cui all'articolo 14 del DPR n.309/1990 e s.m.i., inclusi nell'allegato III-bis, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001 n.12, prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN.

Si conferma che sono esclusi dalle modalità di prescrizione con ricetta dematerializzata i soli medicinali a base di stupefacenti inclusi nella sezione A e non compresi nell'allegato III-bis, che continueranno ad essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco.

Sono prescrivibili con ricetta dematerializzata a carico del SSN tutti gli altri medicinali a base di stupefacenti, di classe A ai fini della di rimborsabilità, nel rispetto degli stessi formalismi già previsti per la prescrizione di tali medicinali con ricetta del SSN, con particolare riferimento ai formalismi previsti per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e compresi nell'allegato III-bis. L'elenco allegato, relativo alle confezioni di questi ultimi medicinali (inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e nell'allegato III-bis) non comprende le confezioni di medicinali a base di metadone per le quali sono in corso approfondimenti di tipo tecnico. Ulteriori eventuali aggiornamenti del suddetto elenco saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO
(f.to digitalmente Biagio Mazzotta)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
(f.to digitalmente Giuseppe Ruocco)



...Al fine dell'attuazione delle procedure di dematerializzazione, il Ministero della salute, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco, rende disponibili al **Sistema TS (SAC)**

l'elenco dei codici di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) **NON prescrivibili** secondo le modalità di cui al dm 2/11/2011 e s.m.i. (**Elenco TAB MED SEZ A**), nonché l'**elenco dei codici AIC dei medicinali stupefacenti** (e relativi aggiornamenti) **dell'allegato III bis prescrivibili**, secondo le modalità di cui al dm 2/11/2011 e successive modificazioni, esclusivamente per indicazione "Terapia del dolore" (**Elenco ALLEGATO III bis**).

Relativamente ai farmaci risultanti in tali elenchi, il SAC provvederà,

per il primo, a mantenere il **controllo bloccante che non consente la dematerializzazione** delle relative prescrizioni,

e a introdurre, per il secondo, **il controllo dell'indicazione del codice TDL** (o altro codice adottato a livello regionale del medesimo significato) nel codice esenzione per i medicinali dell'allegato III bis.

Corso Regina Margherita, 163 bis
10122 TORINO
Tel. (011) 432.1626

SARS- COV-2: prescrizioni mediche tabella medicinali sez. A - TDL

In base alla normativa vigente per la prescrizione dei medicinali di cui alla tabella Medicinali sezione A, su ricetta SSN o ricetta RRM, il medico deve inserire i seguenti elementi di compilazione:

- Data
- Nome e cognome del paziente
- Prescrizione: dose, modo e tempo di somministrazione
- Firma, indirizzo, numero telefonico e timbro del medico prescrittore (firma e timbro con la prescrizione DEM non saranno più vincolanti per la spedizione).
- Sulla ricetta SSN è inoltre necessario inserire l'esenzione TDL.

Sul **promemoria cartaceo**, che verrà conservato come documento **giustificativo nel registro E/U**, il farmacista dovrà **prendere nota** di nome, cognome ed estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.

In quanto ai medicinali appartenenti alla **sezione D non sono necessari formalismi aggiuntivi** rispetto alle prescrizioni dematerializzate non stupefacenti.

SARS- CoV-2: ricetta non ripetibile e ripetibile non a carico del SSN

Il dm 30 dicembre 2020, in vigore dal 30 gennaio 2021,

- ha introdotto la dematerializzazione della ricetta c.d. “bianca” per la prescrizione di medicinali non a carico del SSN
- ha disciplinato le modalità di acquisizione/trasmissione del promemoria alternative alla consegna del supporto cartaceo, differenziandole tra **fase emergenziale** e **regime ordinario**.

La ricetta dematerializzata “bianca” affianca, senza sostituirla, quella cartacea.

Il provvedimento pare riguardare **tutti i medici** -ivi compresi quelli che operano in ambito privatistico- e **tutti i medicinali ad uso umano** che possono essere prescritti con **RR e RNR**.

La dematerializzazione della ricetta bianca avviene con le medesime modalità della ricetta SSN:

- il medico genera la ricetta, univocamente individuabile dal Numero di Ricetta Bianca Elettronico (NRBE)
- Il medico riporta il codice fiscale del paziente, la prescrizione, la data e le informazioni necessarie per la verifica ed i controlli della ripetibilità e non ripetibilità

I controlli saranno effettuati dal SAC, sulla base di una banca dati centralizzata che tenga conto del regime di fornitura dei medicinali secondo l’AIC di riferimento.

Nella fase emergenziale l'assistito potrà ricevere la ricetta secondo i canali previsti dall'Ordinanza della Protezione civile n. 651/2020; tale Ordinanza cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del periodo emergenziale.

In regime ordinario il medico

- non potrà più trasmettere i soli estremi della ricetta (NRBE e codice fiscale), né utilizzare a tale fine le app per telefonia mobile che consentono lo scambio di messaggi e immagini

L'assistito in alternativa al promemoria cartaceo, al pari di quanto stabilito per la ricetta SSN, potrà richiedere di ricevere il promemoria tramite [ex art 3 *bis* dm 2 novembre 2011]

- portale del SAC / SAR
- FSE dell'assistito
- posta elettronica
- sms

Il medico non potrà trasmettere in nessun caso per email il promemoria alla farmacia, neanche se delegato dal cittadino o se il cittadino abbia delegato la farmacia a ricevere le ricette dal medico

È stato chiarito **che la farmacia debba conservare per 6 mesi** anche le RNR dematerializzate, in modalità elettronica sul SAC.

SARS- CoV-2: promemoria della ricetta elettronica

Art. 3 - modalità a **regime ordinario** -

Viene introdotta un'importante novità in quanto è disciplinata la modalità di invio (o condivisione telematica) del promemoria (sia della ricetta SSN che di quella bianca) **dal SAC alla farmacia, tramite espressa scelta del cittadino.**

Il cittadino o chi per lui

- può recarsi in farmacia, esibendo il promemoria cartaceo o elettronico trasmesso dal medico, scaricato dal SAC [www.sistemats.it] o dal FSE
- in alternativa può trasmettere il promemoria in farmacia solamente tramite SAC, indicando la farmacia prescelta

Per accedere al SAC e condividere le ricette con la farmacia prescelta, il cittadino può utilizzare lo SPID oppure, per accedere solamente alla singola ricetta, tre elementi (NRE/ NRBE, codice fiscale, data scadenza tessera sanitaria).

Le chiavi di accesso quindi sono:

- per una singola ricetta: NRE/NRBE + codice fiscale + scadenza TS
- per tutte le ricette aperte: accesso con SPID o con CNS.

È, quindi, solamente nelle disponibilità del cittadino e non di altri il poter indicare nel SAC-SAR quale sia la farmacia di riferimento dalla quale ricevere i medicinali, scegliendo tra tutte le farmacie aperte al pubblico.

La farmacia individuata per l'erogazione del medicinale, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di "presa in carico" nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei medicinali dando l'informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia.

Art. 4 - modalità in **fase emergenziale** -

Durante la fase emergenziale – la cui scadenza è oggi fissata al **30 aprile 2021** - il **medico** continua a trasmettere gli estremi della ricetta o il promemoria secondo le modalità individuate dall'ordinanza della Protezione civile n. 651/2020;

le modalità di trasmissione della ricetta tra **cittadino e farmacia** possono essere

- via posta elettronica, inviando in allegato
 - il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico
 - il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata
- via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico
- laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

La farmacia individuata per l'erogazione del medicinale, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di “presa in carico” nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei medicinali dando l'informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia.

È interessante notare che **in fase emergenziale** il decreto preveda esplicitamente la possibilità di consegna a domicilio, successivamente alla trasmissione degli estremi della ricetta secondo le modalità previste.

Tale possibilità non è prevista nell'ambito del regime ordinario.

Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute

2 marzo 2022

....

Restano, al momento, **escluse dalla dematerializzazione:**

- le prescrizioni dei **medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.,**
- le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.